



CITTÀ DI VERCELLI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/06/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22/12/2022

TITOLO 1 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....4

CAPO I – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI..... 4

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI 4

Art. 2 – PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 4

Art. 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO..... 4

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI..... 4

Art. 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 5

Art. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO..... 5

Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI..... 6

Art. 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE..... 7

Art. 9 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO..... 8

Art. 10 – RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO..... 9

Art. 10 bis – PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 10

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE..... 12

Art. 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI..... 12

Art. 12 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO..... 12

Art.13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO..... 13

Art. 14 – ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 13

Art.15 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 14

Art. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE..... 15

Art.17 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 15

Art. 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 16

Art. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE..... 16

Art. 20 – TRIBUTO GIORNALIERO 17

Art.21 – TRIBUTO PROVINCIALE..... 17

Art.22 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 18

CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 19

Art. 23 – UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA..... 19

Art. 24 – UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI..... 19

Art. 25 – RIDUZIONI PER LIVELLI RIDOTTI O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 19

Art. 26 – ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE..... 20

Art.27 – RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 21

Art. 28 – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 22

Art. 29 – AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART.1 COMMI 652 E 659 L.147/13)..... 23

Art. 30 – CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI..... 24

TITOLO 2 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO..... 25

CAPO I – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE..... 25

Art. 31 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE 25

Art. 32 – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE..... 26

Art. 33. – TERMINI PER IL PAGAMENTO..... 27

Art. 34 – MODALITA’ E STRUMENTI DI PAGAMENTO 28

Art. 35. – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 28

Art. 36. – MODALITÀ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO..... 29

Art. 37 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE 29

CAPO II – POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE 31

Art. 38. – FUNZIONARIO RESPONSABILE..... 31

Art. 39 – POTERI DEL COMUNE 31

Art. 40 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO..... 32

Art. 41 – SANZIONI 32

Art. 42 – INTERESSI..... 33

Art. 43 – ONERI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA 33

<i>Art. 44 – RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>33</i>
<i>Art. 45 – IMPORTI MINIMI</i>	<i>33</i>
<i>Art. 46 – RATEIZZAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 47 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	<i>34</i>
<i>Art. 48 – CONTENZIOSO</i>	<i>34</i>
<i>Art. 49 – NORMA DI RINVIO.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 50 – ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>34</i>

TITOLO 1 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Vercelli della tassa sui rifiuti – TARI – istituita dall'art. 1, commi 641 - 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. così come confermata dall'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019, riferita al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dall'art. 1, comma 702, della sopra citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 3 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 03.09.2020, n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniquale volta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - * Utenze domestiche:
 - locali privi e sprovvisti di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
 - * Utenze non domestiche:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 o della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. La superficie calpestabile è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 m. dei locali tecnici, quali locali di cabine elettriche e contatori, vano caldaia e vano ascensore, ecc. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o tramite misurazione diretta.
3. La superficie delle aree scoperte operative è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso immobiliare che ricomprende i locali di tassazione, al netto delle costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, o per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n. 138.
6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le eventuali nuove superfici imponibili adottando le forme di comunicazione più idonee nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27.07.200, n. 212.
7. Per tutte le altre unità immobiliari, ovvero a destinazione speciale, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	Percentuale di riduzione delle superfici
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi, laboratori fotografici ed eliografici	15%
Officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole e gommisti	20%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	20%

Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni e vetrerie	15%
Produzione di materie plastiche, vetroresine	20%
Supermercati di generi alimentari (per la parte di laboratori di macelleria, pane e lavorazioni alimentari in genere)	10%

fermo restando che sono esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o in via esclusiva come specificato al comma 1) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Art. 9 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del

tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 10 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata per le utenze non domestiche di nuova apertura o di subentro in attività esistenti per le quali era già stata opzionata l'uscita dal servizio pubblico o dall'anno successivo nel caso di subentro in attività esistenti permanenti nel servizio pubblico. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune e al gestore del servizio.
5. Anche in regime di tariffa monomia e comunque fino a quando verrà applicata, resta comunque dovuta la tariffa riferita alla parte fissa del tributo, determinata in ragione della quota risultante dalla percentuale indicata quali costi fissi indicati nel PEF, così come approvato dall'ente competente.

Art. 10 – RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il

termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.

4. Anche in regime di tariffa monomia e comunque fino a quando verrà applicata, la quantità di rifiuti producibili dall'utente, sarà determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) medi previsti per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riferita alla parte variabile del tributo, determinata in ragione della quota risultante dalla percentuale indicata quali costi variabili indicati nel PEF, così come approvato dall'ente competente. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. La riduzione indicata nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

**Art. 10 bis – PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A
RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 12 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico

finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art.13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 11 del presente regolamento.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14 – ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve:
 - garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - sottrarre le seguenti entrate:

- (a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - (b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - (c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - (d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- determinare la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
 - stabilire altresì la determinazione delle tariffe del tributo secondo:
 - (a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - (b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
4. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia, ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata, determinato sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario e dedotte le componenti stabilite dall'art. 1, comma 4, della determinazione ARERA n. 2/2020, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
 5. In ogni caso la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art.15 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e rimane sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessato il possesso, l'occupazione o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 37.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, sia nelle superfici, sia nelle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Ugualmente, per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia prodotta nei termini di cui al successivo articolo 32 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.

Art.17 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero;
 - c) soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;
 - d) La persona non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione che il periodo sia almeno non inferiore all'anno e che l'assenza sia adeguatamente e tempestivamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 3 unità;
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al

tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 18 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia la tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze non domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A) del presente regolamento.

Art. 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia verranno mantenute le attuali classificazioni dove i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono stati accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 20 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art.21 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art.22 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 23 – UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per le utenze domestiche che provvedono al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della tariffa riferita alla parte variabile del tributo. La riduzione si applica dalla data di presentazione di apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'articolo 32 del presente regolamento.
3. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

Art. 24 – UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante sono tassate con tariffa ridotta di 1/3 fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione in riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione di 1/3;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione di 1/3;
 - d) abitazioni occupate da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto: riduzione di 2/3;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 25 – RIDUZIONI PER LIVELLI RIDOTTI O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, vanno comunque considerati i limiti di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati), rientranti nel perimetro ed indicati nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

2. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto o è effettuato in maniera ridotta o in grave violazione alle prescrizioni previste che trovano inserimento nel prescritto regolamento del servizio di igiene ambientale, la tassa è dovuta nella misura del 40 % della tariffa. Tale riduzione prevista è concessa alle seguenti condizioni:
 - a) che sia essa richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
 - b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno di imposta per un periodo complessivo non inferiore ai 6 mesi;
 - c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'Azienda che lo gestisce (Asm Vercelli S.p.A.);

che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alla distanza, alla capacità dei raccoglitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dall'Azienda gestore del servizio (Asm Vercelli S.p.A.) ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.
4. Qualora il mancato svolgimento venga a protrarsi, determinando una situazione che comporti l'intervento dell'autorità sanitaria a salvaguardia delle persone e dell'ambiente, l'utente può provvedere direttamente con diritto di sgravio o rimborso, in base a domanda documentata, della quota di tassa corrispondente al periodo di intervenuta interruzione, ma con l'obbligo dell'assolvimento della tassa nella misura ridotta del 40% delle tariffe previste.

Art. 26 – ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così come individuato ai fini dell'accesso ai servizi sociali, e devono essere nullatenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di esonero per l'anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire dell'esenzione;
- b) dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del nucleo familiare;
- c) copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il requisito di essere nullatenenti.

L'esenzione è concessa per l'annualità in corso su richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto

all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione della stessa.

2. Dall'anno 2020 si riconosce una riduzione agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate per l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate secondo i criteri che verranno individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali.

Fino a che non siano individuati e resi operativi i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, verranno applicate le sole riduzioni di cui al presente regolamento.

3. Si riconosce una riduzione all'intestatario di un'utenza TARI che abbia adottato un cane randagio ritrovato sul territorio comunale.

L'adottante titolare dell'utenza TA.R.I. dovrà essere in regola con gli obblighi tributari del comune di Vercelli.

L'adozione è completamente gratuita e prevede per il soggetto adottante una riduzione del tributo comunale denominato TARI pari ad € 100,00 per ogni anno di permanenza del cane presso il canile comunale (con un massimo di € 70000) applicabile in più annualità fino alla concorrenza della riduzione di competenza. Non sarà riconosciuta riduzione per l'adozione di cuccioli di età inferiore all'anno di vita.

Lo sconto TARI non è cumulabile, né con altre adozioni, né con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa. Qualora il titolare dell'utenza TARI sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione ad egli più favorevole. L'ufficio comunale preposto verificherà periodicamente le condizioni di detenzione del cane.

Ogni anno, non oltre il 31 dicembre, dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato, la mancata presentazione comporterà la perdita del diritto alle agevolazioni TARI per l'anno di riferimento.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale l'ufficio preposto provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a comunicarlo all'ufficio tributario che provvederà a richiedere la restituzione dello sconto TARI riconosciuto e già applicato.

4. È fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione dell'esenzione/riduzione e di chiedere al contribuente la presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

Art.27 – RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40%, a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo (*o diversa periodicità*) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 28 – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si riconosce una riduzione massima di € 500 della tassa (o se minore fino a concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali. La riduzione viene accordata a seguito di presentazione di comunicazione debitamente documentata della rimozione degli apparecchi con dichiarazione di rinuncia a nuova installazione.

La riduzione di cui al comma 3 rimane anche per le annualità successive al 2015 e potrà essere variata solo con modifiche al presente regolamento.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

2. Si riconosce una riduzione ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone/vie cittadine interessate ad un'opera pubblica comunale che abbia precluso la circolazione veicolare o abbia comunque comportato difficoltà alla circolazione, nelle seguenti misure:
 - a) chiusura per un periodo continuativo da 30 giorni a 60 giorni riduzione del 10% della tassa annuale
 - b) chiusura per un periodo continuativo da 60 giorni a 180 giorni riduzione del 20% della tassa annuale
 - c) per periodi superiori ai 180 giorni verranno applicate le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 86, della legge 28.12.1995 n. 549, ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone cittadine interessate ad un'opera pubblica che abbia precluso la circolazione veicolare o abbia comunque comportato difficoltà alla circolazione per oltre sei mesi, previa adozione di apposito atto deliberativo.

La domanda per il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARI dovrà essere presentata a cura dell'esercente e verrà applicata in sede di conguaglio al termine dei lavori.

3. Al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (esercizi commerciali al dettaglio) si riconosce l'esenzione dalla tassa smaltimento rifiuti per l'anno di inizio attività per i nuovi insediamenti, rapportato all'effettivo periodo di apertura. La stessa non si applica in caso di fusione d'azienda, cessione, subingresso di attività o ampliamento.

La domanda per il diritto alla esenzione della TARI dovrà essere presentata a cura dell'esercente con le modalità ed i termini per la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree assoggettate a TARI.

4. Si riconosce una riduzione del 50% sull'ammontare della TARI per gli esercizi alimentari di vicinato ricompresi nella zona di seconda categoria dell'allegato del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. La cessazione dell'attività comporta la perdita del beneficio dalla stessa data.

La domanda per il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARI pari al 50%, dovrà essere presentata a cura dell'esercente e verrà applicata in sede di invio degli avvisi bonari da parte del Comune o in sede di conguaglio se presentata dopo l'invio degli stessi.

5. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 29 – AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART.1 COMMI 652 E 659 L.147/13)

1. Si riconosce – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.
La riduzione è riconosciuta alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in via continuativa, devolvono o cedono, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività a titolo gratuito, ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, nonché all'Emporio Solidale Comunale ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi e alle persone in maggiori condizioni di bisogno del territorio cittadino.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art.16 L.166/16, è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
La quantità dei beni e dei prodotti donati deve essere documentata mediante attestazioni nelle quali risultino indicati:
 - a) la data della cessione gratuita;
 - b) gli estremi identificativi di chi cede gratuitamente;
 - c) gli estremi identificativi del destinatario della donazione;
 - d) gli estremi identificativi dell'eventuale incaricato del trasporto dei beni e dei prodotti donati (qualora sia soggetto diverso dal destinatario);
 - e) la qualità e il peso dei beni ceduti gratuitamente.Deve, altresì, essere prodotta la dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni o prodotti ceduti redatta dai soggetti donatari, e da conservare agli atti da parte dei soggetti donanti, nella quale risultino indicati:
 - a) gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti a ogni cessione a titolo gratuito;
 - b) l'attestazione del proprio impegno a utilizzare direttamente i beni o prodotti ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente sia in possesso dei requisiti di legge, presenti apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non potrà arrivare ad incidere per oltre il 10% sull'ammontare totale della tassa dovuta se il conferimento avverrà presso associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche partecipanti al “Tavolo per il recupero delle eccedenze e la lotta allo spreco”, promosso e coordinato dal Comune di Vercelli, o non oltre al 8% sull'ammontare totale della tassa dovuta se il conferimento avverrà presso altre associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche sul territorio cittadino. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato sulla base del gettito del tributo stesso (posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente riduzione dei relativi costi).

Art. 30 – CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni, la misura massima complessiva di riduzione di tariffa applicata non può superare il 50% della stessa.

TITOLO 2 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

CAPO I – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 31 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta. Ai soli fini dell'attività di controllo e accertamento di cui all'art. 40 si considera il termine ultimo per la presentazione della richiesta, il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
4. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
 - * Utenze domestiche
 - (a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - (b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - (c) Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - (d) Numero degli occupanti;
 - (e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - (f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;

- (g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

* Utenze non domestiche

- (a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- (b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- (c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- (d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- (e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- (f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- (g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Art. 32 – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 31 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici *ovvero compilabile online*.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 33. – TERMINI PER IL PAGAMENTO

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con numero tre rate scadenti il 16 aprile, il 16 luglio e il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza della terza rata al 16 dicembre.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata, il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. Le scadenze di versamento di cui al precedente comma sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento TARI dovuta anche in caso di mancata ricezione del modulo precompilato. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento entro le prescritte e perentorie scadenze è notificato avviso di accertamento ai sensi del successivo art. n. 40.
4. L'importo da versare a titolo di TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/uguali a 49 centesimi, in base al disposto dell'art. 1, comma 166 della legge 296/2006.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo annuale risulti inferiore a euro 5,00 (cinque/00), tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

Art. 34 – MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. Il versamento TARI è effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalita' previste dallo stesso codice
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annesso il modello di pagamento precompilato, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

Art. 35. – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali *o compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste

di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - e) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 36. – MODALITÀ PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33 per un massimo di ulteriori tre rate:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 37 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

CAPO II – POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

Art. 38. – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 la Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 39 – POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - * inviare questionari al contribuente;
 - * richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - * richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private, ecc.);
 - * richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - * accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici o privati;
 - * richiedere all'amministratore di condominio la trasmissione di copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del c.c. corredato dal numero di occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - * richiedere al gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà;
2. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Ai soli fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento di diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

Art. 40 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttivi ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27.12.2019.
4. L'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contiene anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà all'attivazione delle procedure di riscossione forzata delle somme richieste con aggravio di ulteriori interessi moratori, oneri e spese di riscossione a carico del debitore, ai sensi dell'art. 1, commi 792 lett. a-d, 802 e 803 della L. n. 160/2019.
Le riscossioni conseguenti agli atti di accertamento sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per i successivi versamenti.

Art. 41 – SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.i.
È ammesso il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell'imposta, delle sanzioni la cui entità è differenziata in base al ritardo protrattosi e degli interessi calcolati al saggio legale vigente negli anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la naturale scadenza del tributo, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 5000.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 39, entro il termine indicato nella richiesta e comunque entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da €. 100,00 ad € 500,00La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione.
5. Le sanzioni per l'omessa ovvero l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 42 – INTERESSI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'articolo precedente e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 43 – ONERI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA

1. Sono posti a carico del debitore I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 44 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente secondo le norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/1997.

Art. 45 – IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad € 500 per anno di imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €

10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 46 – RATEIZZAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta/tributo, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario, venga rateizzato con le modalità indicate nel vigente Regolamento delle entrate comunali.

Art. 47 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 48 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 49 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 50 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

Allegato A

TARIFFE TARSU			
CATEGORIA	sub	DENOMINAZIONE CLASSE	SPECIFICAZIONE
Cat. 1		LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO	
	1A	abitazioni, alloggi ammobiliati autorimesse o simili ad uso privato	Tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, dipendenze, ripostigli, depositi, mansarde, verande, locali uso sale giochi e simili, serre ornamentali
	1B	sottotetti agibili, soffitte, cantine	(vedi art. 13 – regolamento – riduzioni)
	1C	balconi e terrazze verandate	
	1D	esercizi alberghieri e simili	Alberghi, motels, locande, pensioni, affittacamere e simili
	1E	collettività e convivenze in genere	Collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole con internato, scuole ed istituti delle collettività in genere pubblici o privati con pensionato e/o servizio mensa, conventi, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, croniciari, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù
CAT. 2		LOCALI ED AREE AD USO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI RISTORAZIONE	
	2A	ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde , pizzerie, spaghetterie, mense di ogni genere	Mense aziendali, annesse ad organismi militari, ecc.
	2B	caffè, bar. gelaterie, birrerie, bar , pasticcerie, degustazione caffè torrefazioni, ecc...	
CAT. 3		LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE	
	3A	commercio al dettaglio di generi alimentari	Erbi – fruttivendoli, pollerie, pescherie, rosticcerie, ortofrutticoli, drogherie, latterie, macellerie, pasticcerie, salumerie, panetterie, gastronomia, ecc.

	3B	supermercati alimentari	
	3C	commercio di qualsiasi altro articolo	Edicole di giornali, riviste, libri, ecc., farmacie, chioschi di vendita, fiorista, cabine telefoniche
	3D	complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive autosaloni	Vendita mobili, materiale edile in genere, sanitari e simili (anche al minuto)
	3E	magazzini e depositi di attività commerciali	Non annessi ai locali di vendita e decentrati
	3F	banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed ortofrutticoltura	
	3G	banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro genere merceologico	
	3H	aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati, ipermercati, ecc.	
CAT. 4		LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE	
	4A	attività artigianali in genere	Laboratori, botteghe, officine, tipografie, laboratori fotografici, sartorie ed atelier, ecc. esclusi i locali per le mostre e quelli di vendita. Odontotecnici.
	4B	lavaggio autoveicoli, distributori di carburante, olii combustibili, ecc.	
	4C	aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e gommisti	
	4D	magazzini e depositi di attività artigianali	Non annessi ai locali di espletamento dell'attività artigianale o decentrati
	4E	parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni e bagni	
CAT. 5		LOCALI ED AREE AD USO INDUSTRIALI	
	5A	attività industriale in genere	Fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, officine, capannoni, tettoie ed in genere tutti i locali ed aree sia coperte che scoperte destinate ad attività industriali

	5B	magazzini e depositi di attività industriale (non annessi ai locali)	Non annessi allo stabilimento o decentrati
CAT. 6		LOCALI ED AREE AD USO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, PUBBLICI SERVIZI, OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA	
	6A	uffici pubblici in genere	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, di autoservizi, biglietterie, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzino annessi
	6B	uffici e studi professionali	Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati e simili
	6C	tutti gli altri uffici privati in genere	Studi di artisti, fotografi, pittori, ecc., di vigilanza, di rappresentanza, di imprese private e similari, agenzie turistiche e di viaggi, uffici industriali, commerciali, artigianali ed agricoli, autoscuole
	6D	uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari	Banche ed istituti di credito in genere, Monte di pegno, Casse di risparmio, Esattorie, Tesorerie, Assicurazioni, Finanziarie e simili
	6E	autotrasporti e servizi di autorimessa in genere	Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere, corrieri, autoservizi e servizi di autorimessa vari
	6F	servizi sanitari in genere	Ospedali, istituti e case di cura pubblici e privati, cliniche, ambulatori pubblici
CAT. 7		LOCALI ED AREE AD USO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE, CULTURALI, RICREATIVE E SIMILI	
	7A	scuole ed istituti di istruzione in genere	Scuole ed istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia,

			locali di scuole eo istituti pubblici adibiti a mensa e/o refezioni, scuole di musica, di danza e di ballo, ecc., mense universitarie
	7B	impianti sportivi e di ritrovo	Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti e simili, sale giochi e simili, auditorium, sale per convegni e simili
	7C	associazioni in genere	Associazioni artistiche, religiose, culturali, ricreative, turistiche, sportive, agonistiche, dopolavoristiche, organizzazioni e partiti politici, sindacali, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche
	7D	musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni simili	
	7E	spettacoli e divertimento	Teatri, cinematografi, sale da gioco, sale da ballo, discoteche, sale da divertimento e simili, aree all'aperto destinate a "dancing", cinematografi e altri spettacoli, circoli privati

2.